

**Edizione di sabato 10 gennaio 2015**

## **CASI CONTROVERSI**

[Lettere di intento cartacee: inviare o rimandare il problema?](#)

di Comitato di redazione

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[Gli incassi dei compensi a cavallo d'anno](#)

di Fabio Pauselli

## **ACCERTAMENTO**

[La notifica al presunto "suocero" rende illegittima la pretesa](#)

di Leonardo Pietrobon

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Il passaggio del bene alla sfera d'impresa dell'ente salva la rivalutazione](#)

di Alessandro Bonuzzi

## **CONTABILITÀ**

[I controlli dei limiti contabili di inizio anno](#)

di Viviana Grippo

## **FOCUS FINANZA**

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Lettere di intento cartacee: inviare o rimandare il problema?***

di **Comitato di redazione**

Nelle ultime settimane dell'anno 2014 gli **esportatori abituali** sono stati occupati a risolvere il **problema** dell'invio delle **lettere di intento** a valere per **l'anno 2015**. Infatti, dopo le modifiche apportate con il D.L. n. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni), è **profondamente variato il flusso informativo** verso l'Agenzia delle entrate: da una comunicazione effettuata dal soggetto che riceve la lettera di intento si è passati ad una comunicazione effettuata dal soggetto che la emette, con onere a carico del fornitore di verificarne la correttezza dal sito dell'Agenzia.

Per dare **attuazione al nuovo sistema** è stato poi emanato il **Provvedimento del 12.12.2014**, mediante il quale si sono esplicitati:

- il **tracciato** e la **modulistica** della lettera di intento;
- le **informazioni aggiuntive** (relative al tipo di plafond utilizzato ed alle modalità di costituzione dello stesso, almeno se la dichiarazione di intento è inviata prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva) che debbono essere indicate all'Agenzia delle entrate;
- le **modalità** con cui il fornitore potrà **verificare la correttezza** della lettera di intento sul sito dell'Agenzia delle entrate (procedura libera senza autenticazione);
- l'esistenza di un **periodo transitorio** che durerà sino all'11 febbraio prossimo, durante il quale si potranno utilizzare le "vecchie" procedure, salvo poi dover provvedere all'invio "massivo" delle informazioni relative alle lettere di intento con validità oltre il giorno 11.02.2015 (quindi tutte quelle che coprono, ad esempio, l'intero anno 2015);
- la previsione della possibilità di utilizzare già da subito la nuova procedura che, sostanzialmente, rimane facoltativa sino al prossimo 11 febbraio 2015.

Inoltre, in **data 30.12.2014**, è stata emanata la **Circolare n. 31/E/2014** che, al paragrafo 11, commenta le modifiche in modo succinto, sostanzialmente ripetendo quanto già affermato nei precedenti documenti ed aggiungendo solo la previsione di una possibilità di verifica alternativa della correttezza della lettera di intento, mediante l'utilizzo del cassetto fiscale del fornitore cui viene richiesta l'operazione in sospensione di imposta (attualmente la procedura non è stata ancora attivata).

Il meccanismo generale è sostanzialmente chiaro, anche se **manca ad oggi una precisazione** che ci pare importante, anche se non urgentissima (ma siamo sempre del parere che è bene conoscere, per potersi regolare e per poter pianificare le attività di studio).

Posto che:

- è ormai assodato che le **lettere di intento possono essere spedite ancora nella vecchia forma “cartacea”** non preceduta dall’invio telematico all’Agenzia (e, quindi, non accompagnata dalla ricevuta), sino al prossimo 11.02.2015;
- **la gran parte degli operatori**, a quanto ci risulta, **ha scelto di restare ancorata alla vecchia procedura** (per le lettere di intento a valere sul 2015) per superare l’impasse del momento di prima applicazione delle novità;

non si è avuto il coraggio di **precisare a chiare lettere se**, nel periodo transitorio, **sia o meno obbligatorio l’invio telematico** della lettera di intento **con la pregressa modalità** da parte del soggetto ricevente.

Le perplessità sorgono perché, **adottando un approccio “libero”** si potrebbe verificare **l’assenza di “sorveglianza telematica” per alcune lettere di intento**, circostanza che parrebbe quanto meno anomala visto che rappresenterebbe un minus rispetto al passato.

A noi sembra, comunque, che **nulla si debba fare**, per le seguenti motivazioni:

1. le nuove norme si applicano alle operazioni poste in essere dal 2015 (a prescindere dalla data di invio della lettera di intento), momento a partire dal quale la pregressa operatività perde ogni rilevanza;
2. il provvedimento del 12.12.2014 si limita ad affermare che, nel periodo transitorio, il fornitore potrà emettere le fatture in sospensione di imposta senza dover verificare la presenza della lettera di intento sul sito delle Entrate (visto che l’emittente non l’ha spedita), semplicemente possedendo il documento cartaceo al momento dell’effettuazione dell’operazione;
3. lo stesso provvedimento non dispone l’utilizzo della vecchia procedura nel periodo transitorio;
4. la Circolare n. 31/E/2014 afferma che per le lettere di intento (a valere sul 2015) già emesse nel 2014 o durante il periodo transitorio si applica la nuova disciplina (e, quindi, si esclude in radice la riviviscenza di adempimenti “vecchio stile”), sia pure con efficacia differita al 12.02.2015;
5. il fornitore dovrà comunque riepilogare nella dichiarazione Iva del 2015 le operazioni in sospensione di imposta, con la conseguenza che un controllo postumo, comunque, vi sarà.

Quindi, **alla canonica domanda** che ci porranno i clienti **alla riapertura degli studi**: “devo fare qualche cosa per le lettere di intento che ho ricevuto nei giorni scorsi” **potremo rispondere con serenità che nessun adempimento dovrà essere posto in essere**, fatti salvi, ovviamente gli obblighi:

- di protocollazione della lettera di intento;
- di annotazione sull’apposito registro;
- di richiamo degli estremi sulla fattura emessa in sospensione di imposta.

Ovviamente, altro capitolo riguarda **la gestione dei flussi informatici** nel periodo definitivo (post 11 febbraio) in merito al quale sarà bene gestire con adeguato preavviso il rapporto con il cliente che non voglia provvedere in proprio ma intenda affidarsi allo Studio.

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Gli incassi dei compensi a cavallo d'anno***

di **Fabio Pauselli**

Come noto l'art. 54 del Tuir, per ciò che concerne i **compensi dei professionisti**, adotta il "principio di cassa", in base al quale nella determinazione del reddito di lavoro autonomo **concorrono i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d'imposta**. Questo principio è molto rigido, tanto che la dichiarazione dei compensi in un anno diverso comporterebbe il recupero delle somme non dichiarate nell'anno corretto, fermo restando il diritto al rimborso delle maggiori imposte pagate nell'anno sbagliato.

In considerazione della chiusura dell'anno d'imposta 2014 appena avvenuta, potrebbero sorgere alcune problematiche in merito alla corretta rilevazione dei **compensi riscossi a cavallo dell'anno**, soprattutto quando intervengono **strumenti di pagamento diversi dal denaro contante**. Così, ad esempio, per i compensi incassati mediante assegni bancari e/o circolari, questi rileveranno nel momento in cui il **titolo di credito entra nella disponibilità del professionista**, a nulla rilevando il momento in cui viene versato sul conto corrente di quest'ultimo. Viceversa nel caso di compensi riscossi a mezzo bonifico bancario, questi rileveranno ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo nel momento in cui il professionista consegue l'effettiva disponibilità e l'accredito delle somme percepite sul proprio conto corrente. In sostanza rileva la c.d. **"data disponibile"** e mai la **"data valuta"**, ovvero quella da cui decorrono gli interessi.

Altrettanto interessante è la rilevanza fiscale delle provvigioni corrisposte nell'ambito dei consueti contratti di agenzia. Generalmente per **l'agente il ricavo correlato alla provvigione** maturata diventa **tassabile nell'anno in cui ha concluso il contratto con il cliente** per conto dell'azienda mandante, a nulla rilevando il momento di pagamento della provvigione all'agente. Discorso a parte va fatto per l'azienda mandante, la quale, fiscalmente, si troverà ad operare con **due componenti di redditi di segno opposto**: infatti da una parte avrà a che fare con la **deducibilità del costo relativo alla provvigione corrisposta all'agente**, dall'altra con la **tassazione del ricavo delle vendite** operata nei confronti del cliente sulla base del contratto concluso dall'agente stesso. Per quanto riguarda la vendita operata nei confronti del cliente, il corrispondente ricavo rileverà nell'anno d'imposta in cui il contratto produce i suoi effetti ovvero alla **consegna/spedizione dei beni mobili** oppure alla **stipula dell'atto in caso di beni immobili**. Per la deducibilità della provvigione corrisposta all'agente, invece, negli anni si sono susseguite diverse interpretazioni da parte dell'Agenzia delle entrate. In *primis*, con la **Risoluzione n. 115/E/2005**, era stato stabilito che per la casa mandante la provvigione **poteva essere dedotta nel momento in cui questa rilevava fiscalmente anche per l'agente**. Successivamente, con la **Risoluzione n. 91/E/2006**, è stato stabilito che la provvigione passiva per la casa mandante **deve essere dedotta nell'esercizio in cui rileva il ricavo correlato con la**

**vendita del bene**, in base al principio generale di correlazione costi-ricavi. Tale orientamento, pienamente condivisibile, è stato confermato anche dalla **Cassazione con la recente sentenza n. 23321/2013**.

Sul versante della **ritenuta di acconto**, invece, questa rileverà diversamente, a seconda della natura del compenso corrisposto. Così, in caso di compensi di lavoro autonomo, la ritenuta rileverà e dovrà essere scomputata **nel periodo d'imposta in cui il compenso concorre a formare il reddito**. Viceversa nel caso delle provvigioni maturate dall'agente, la ritenuta potrà essere scomputata nel periodo d'imposta di competenza soltanto se questa **è stata operata al momento della presentazione della dichiarazione**. In caso contrario **rileverà nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata**.

Si ricorda, infine, che per effetto del **D.Lgs. n. 175/2014, c.d. "Decreto semplificazioni"**, i contribuenti che percepiscono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari e che **nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o terzi, non devono più spedire ogni anno ai loro committenti, preponenti o mandanti, l'apposita dichiarazione affinché la ritenuta sia applicata al 20% delle provvigioni**. La dichiarazione potrà essere trasmessa anche tramite **posta elettronica certificata** e, una volta prodotta, **sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti**.

## ACCERTAMENTO

---

### ***La notifica al presunto “suocero” rende illegittima la pretesa***

di **Leonardo Pietrobon**

Con una recente sentenza, la **n. 26501 del 17.12.2014**, la **Corte di Cassazione** è intervenuta in merito alla **correttezza e validità della notifica** degli atti tributari **ad un soggetto diverso dall'effettivo destinatario**, che nel caso di specie è il “suocero” dell'effettivo destinatario dell'atto.

Da un punto di vista giuridico, il **dettato normativo** di riferimento in tema di **notifiche** è, per l'accertamento delle imposte sui redditi, **l'articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973**, mentre il rispetto degli **aspetti pratici** è disciplinato mediante il richiamo alle disposizioni di cui **agli artt. 137 e seguenti del c.p.c.**, con alcune peculiarità.

In particolare, l'art. 139 c.p.c., al comma 1, stabilisce che **se la notificazione non avviene in mani proprie del destinatario**, essa deve essere fatta **nel Comune di residenza** del destinatario, ricercandolo nella **casa di abitazione** o dove ha **l'ufficio o esercita l'industria** o il commercio.

Il **comma 2** della citata disposizione normativa – con riferimento all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 – prevede, poi, che **se il destinatario non viene trovato** in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario **consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa**, all'ufficio o all'azienda, **purché non minore di 14 anni** o non palesemente incapace.

Coordinando le richiamate disposizioni normative, in tema di notifica degli atti è importante delineare sin da subito il confine tra **nullità ed inesistenza** della **notifica**, in quanto **solo quest'ultima** permette di sostenere **l'illegittimità** dell'avviso, essendo invece

**le nullità delle “semplici” irregolarità del procedimento notificatorio** che non inficiano in toto l'atto, in quanto il contribuente, nonostante il vizio invalidante, è stato reso edotto della pretesa.

In altri termini, si ha **inesistenza** quando la **notifica** è stata **eseguita** in modo assolutamente **difforme** dallo **schema normativo**. A titolo esemplificativo, potrebbe essere il caso di un atto **notificato** a un **prossimo congiunto** del contribuente nella sua residenza, e non in quella del contribuente, o ad un provvedimento notificato nelle forme degli irreperibili assoluti in assenza dei presupposti.

La **Corte di Cassazione, con la sentenza 17.12.2014 n. 26501**, ha affrontato la questione riguardante la **notifica** di una cartella di pagamento **avvenuta nelle mani di una presunta persona di famiglia** (suocero) del contribuente destinatario finale dell'atto. In particolare, a parte del ricorrente l'atto è affetto da illegittimità, in quanto è stato **consegnato dall'ufficiale giudiziario** presso la residenza del contribuente ad **un uomo che si era qualificato come “suocero”** del destinatario ma che in realtà era un estraneo, peraltro non convivente con il contribuente.

Dopo l'accoglimento del ricorso introduttivo da parte della CTP competente, la **C.T.R. Liguria con la sentenza n. 58/2008 del 6.11.2008** ha **ritenuto valida la notifica** dell'atto oggetto della contesa, in quanto **è avvenuta presso il domicilio del contribuente** ed **a mani di persona** che in quel momento si trovava presso l'abitazione ed attuava un comportamento “**da persona di famiglia**”.

Su tale questione la Corte di Cassazione afferma che da un lato l'interpretazione dell'art. 139, comma 2, fornita dalla giurisprudenza ha **ampliato** il concetto di “**persona di famiglia**” fino a ricomprendervi **non solo i parenti** ma **anche gli affini**, ed ha ritenuto **non necessaria la convivenza** di tale persona con il destinatario della notifica, dall'altro lato, la stessa giurisprudenza ha ripetutamente affermato che in caso di notificazione ai sensi dello stesso articolo 139, comma 2,



**la qualità di persona di famiglia** di chi ha ricevuto l'atto  
**si presume dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario** nella relata di notifica, la quale gode di una "fedele privilegiata". Pertanto,  
**incombe sul destinatario dell'atto**, che contesti la validità della notificazione,  
**l'onere di fornire la prova contraria** ed, in particolare, di  
**provare**  
**l'inesistenza di un rapporto** con chi ha ricevuto l'atto.

Tuttavia, nel caso di specie, il contribuente ha  
**contestato** espressamente che  
**colui** al quale l'atto fu  
**consegnato**, qualificatosi come  
**suocero**, fosse un proprio  
**affine** e fosse con lui  
**convivente**, dimostrando documentalmente l'assenza di tali circostanze.

Sulla base di tali "dimostrazioni" a parere della Corte di Cassazione è da  
**escludersi** la  
**validità** della  
**notifica** effettuata  
**non a mani di persona di famiglia** bensì a mani di persona "  
**che si comporta come tale**".

La sentenza oggetto del presente intervento ricalca per certi aspetti precedenti pronunce della stessa Corte di Cassazione. Infatti:

- la sentenza **n. 23028 del 26/10/2006** stabilisce la **legittimità dell'atto notificato** alla persona "**addetta alla casa**", sulla base delle semplici dichiarazioni rilasciate dalla stessa al momento della consegna, in quanto sarà onere della controparte dimostrare l'occasionalità del consegnatario nel luogo della sua residenza;
- mentre la **sentenza n. 2705 del 6/2/2014** conclude per **l'illegittimità della notifica** nelle mani della "**coinquilina**", in quanto soggetto che, pur coabitando con il notificatario, **non è "addetto alla casa"**, per cui non opera la presunzione di consegna dell'atto.

*er approfondire le problematiche nell'ambito dell'accertamento ti raccomandiamo questo master di specializzazione:*

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Il passaggio del bene alla sfera d'impresa dell'ente salva la rivalutazione***

di **Alessandro Bonuzzi**

Sono stati riaperti i termini per rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate. Possono beneficiare dell'opzione anche gli enti non commerciali limitatamente però ai beni posseduti nella sfera istituzionale. Nel particolare caso di passaggio alla sfera d'impresa, se appena prima l'ente procede a rivalutare il terreno o la partecipazione, appare ragionevole ritenere che il nuovo valore rimanga "valido", assumendo, pertanto, una rilevanza sostanziale.

La Legge di Stabilità 2015, modificando il disposto dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 282/2002, che a sua volta rinnovava quanto contenuto negli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001, ha riaperto i termini per rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate detenute da enti non commerciali nella propria sfera istituzionale alla data del 1 gennaio 2015.

Il nuovo valore deve risultare da un'apposita perizia di stima redatta da un professionista e asseverata entro il 30 giugno 2015. Inoltre, affinché la rivalutazione possa considerarsi perfezionata, occorre provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata entro la medesima data in misura pari al 4 per cento, per le partecipazioni che al 1 gennaio 2015 risultavano non qualificate, e all'8 per cento, per i terreni e le partecipazioni che al 1 gennaio 2015 risultavano qualificate, dell'intero valore rideterminato.

La rideterminazione del valore dei beni ha effetto sulla determinazione della plusvalenza imponibile, quale reddito diverso, ai fini delle imposte dirette che si generebbe in capo all'ente in ipotesi di vendita. Quindi l'obiettivo è quello di creare una condizione di vantaggio per quei soggetti che detengono partecipazioni o aree edificabili con elevati plusvalori latenti e che hanno intenzione di cederle.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, questi sono caratterizzati dallo sdoppiamento tra sfera d'impresa e sfera estranea all'attività commerciale; ciò ne determina, sotto certi aspetti, l'assimilazione all'imprenditore individuale. Il passaggio di terreni e partecipazioni da un'attività all'altra dell'ente non può che costituire, ai fini fiscali, un'ipotesi di realizzo, in quanto i beni vengono immessi nel regime del reddito d'impresa.

In tal senso, l'operazione dovrebbe venire considerata fiscalmente come un conferimento e trattata ai fini delle imposte dirette alla stregua dei redditi diversi ai sensi degli artt. 67, 68 e 9

– quest'ultimo rileva, sia per la determinazione del corrispettivo, sia per l'assimilazione del conferimento alla cessione – del Tuir; in particolare, potrebbero emergere plusvalenze imponibili se venissero trasferiti:

- terreni agricoli entro i cinque anni;
- partecipazioni o aree edificabili.

Tuttavia, se è ragionevole ritenere che, ai fini della qualificazione dell'eventuale reddito emergente, per effetto del passaggio del bene nella sfera d'impresa, rilevi quanto previsto dall'art. 67, con riferimento alla determinazione del corrispettivo e della quantificazione della possibile plusvalenza imponibile come reddito diverso, e quindi della valorizzazione del bene in capo all'impresa, potrebbe non essere altrettanto condivisibile l'applicazione degli artt. 68 e 9. Ciò in quanto, per espresso rimando fatto dal comma 3 dell'art. 144 del Tuir, la disposizione di riferimento a tali fini potrebbe essere il comma 3-*bis* dell'art. 65 del Tuir. Tale norma stabilisce che i beni (mobili e immobili) dell'impresa svolta dall'ente non commerciale, che al contempo siano strumentali ed ammortizzabili, provenienti dalla sua sfera istituzionale, assumono quale costo fiscalmente rilevante il costo determinato in base al costo d'acquisto e in via residuale, solo per i beni mobili non registrati, al valore normale se il costo d'acquisto non è documentato, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario.

Le partecipazioni e i terreni, ancorché strumentali, non sono però ammortizzabili; quindi, in ipotesi di passaggio in regime d'impresa, il relativo costo fiscale non potrebbe essere comunque determinato con le modalità previste dal comma 3-*bis* dell'art. 65 del Tuir.

Appare, pertanto, ragionevole la tesi secondo la quale il valore di carico sia individuabile in base al valore normale ai sensi dell'art. 9 e che, quindi, l'eventuale plusvalenza emergente sia determinabile, come differenza tra tale valore e il costo d'acquisto originario, ai sensi dell'art. 68.

Ne deriva che, nell'ipotesi in cui l'ente procedesse a rideterminare il valore del terreno o della partecipazione appena prima di procedere al trasferimento dei beni nella sfera d'impresa, il valore rivalutato rimarrebbe "valido" e assumerebbe una rilevanza sostanziale (e la rideterminazione non verrebbe "sprecata"); in particolare:

- si dovrebbe adottare quale costo fiscale del bene quello rivalutato;
- il valore rivalutato, in linea di massima, coinciderebbe con il valore normale assunto dal bene all'atto del passaggio;

pertanto:

- non dovrebbe sorgere, con riferimento alla sfera istituzionale dell'ente, alcuna plusvalenza imponibile, e
- il valore di carico rilevante ai fini dell'impresa da indicare nell'inventario dovrebbe coincidere con il valore rideterminato.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate non sembra condividere tale interpretazione; infatti a parere dell'Ufficio il trasferimento di titoli dalla sfera istituzionale a quella commerciale non configura, in capo alla prima, il presupposto richiesto dall'art. 67 del Tuir per il realizzo della plusvalenza. Pertanto, tenuto conto che *“la valorizzazione al valore normale creerebbe un salto d'imposta nell'ipotesi in cui tale valore fosse superiore al costo, l'operazione deve considerarsi elusiva in quanto genera un risparmio d'imposta che contrasta con i principi dell'ordinamento e non è supportata da valide ragioni economiche”* (Risoluzione n. 242/E/2002).

## CONTABILITÀ

---

### ***I controlli dei limiti contabili di inizio anno***

di **Viviana Grippo**

Ogni inizio anno il consulente è chiamato a fare le opportune verifiche in tema di rispetto dei limiti contabili.

In particolare si tratta di capire se il cliente semplificato può rimanere tale o se deve divenire un ordinario, se la liquidazione può essere comunque trimestrale o divenire mensile.

Riteniamo che un ripasso delle regole in tal senso sia utile in quanto, spesso, la concitazione del lavoro professionale porta a dare per scontato alcuni aspetti “pratici” che, se trascurati, possono generare gravi errori.

Con riferimento alla tenuta della contabilità semplificata ricordiamo, innanzi tutto, che sono interessati da questa forma di “semplificazione” esclusivamente le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali.

Il punto normativo di partenza è l’art. 18 del d.P.R. n. 600/1973 il quale recita:

*“Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 13, qualora i ricavi di cui all’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro (limite precedente: seicento milioni di lire) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro (limite precedente: un miliardo di lire) per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.”*

In sostanza per i soggetti già citati<sup>[1]</sup>, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali, è prevista la possibilità di adottare un regime di contabilità semplificata nel caso in cui siano rispettati, nel periodo di imposta, i limiti di ricavi indicati. Tali limiti appaiono differenti a seconda del tipo di attività svolta e sono:

- 400.000 euro per le prestazioni di servizi e
- 700.000 euro per le altre attività.

La norma considera poi il caso in cui vengano svolte contemporaneamente attività di prestazione di servizi ed altre attività. In tal caso possono verificarsi due fattispecie a seconda che il contribuente:

- annoti separatamente i ricavi,
- non annoti separatamente i ricavi.

Nel primo caso occorre far riferimento all'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività prevalente, nel secondo devono essere considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi, quindi vale il limite dei 700.000 euro <sup>[2]</sup>.

Per capire quindi se il limite dei ricavi è stato o meno superato è necessario comprendere quali sono i ricavi che interessano il calcolo, in particolare occorre ricordare che i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza e che, in caso di inizio attività nell'anno, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti (art. 18 citato, comma 7).

La verifica che ci accingiamo ad effettuare è necessaria in quanto, come sappiamo, il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga il contribuente ad adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo, quindi, nel nostro caso, dal trascorso 1° gennaio 2015.

In cosa consistono le semplificazioni contabili legate al regime semplificato?

Il contribuente in semplificata non è tenuto alla redazione del libro giornale, del libro inventari e delle scritture ausiliarie, come per esempio quelle di magazzino.

Egli deve, invece, redigere i registri iva acquisti e vendite, in cui indicare tutte le operazioni anche non rilevanti ai fini dell'iva, il registro dei corrispettivi e dei beni ammortizzabili, il registro degli incassi e dei pagamenti.

Veniamo invece alla periodicità delle liquidazioni iva.

Per determinare se la liquidazione debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai medesimi limiti previsti per l'adozione della contabilità semplificata:

- 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e
- 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Cambia però il parametro di calcolo dei limiti che, nel caso di tenuta della contabilità semplificata, è l'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, mentre, per la liquidazione dell'iva, è il volume d'affari ai fini iva conseguito nel periodo di imposta

precedente.

In tal caso, il riferimento normativo è l'art. 7 del d.P.R. n. 542/1999 il quale prevede che le imprese e i professionisti che nell'anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a:

- 400.000 euro nel caso di prestazioni di servizi e
- 700.000 euro nel caso di altre attività

possano optare per la liquidazione dell'iva con cadenza trimestrale anziché mensile <sup>[3]</sup>.

Nel caso quindi in cui il contribuente fosse stato trimestrale nel 2014, ma avesse in tale periodo superato uno dei limiti suddetti, la sua periodicità di versamento dell'iva diverrebbe mensile con primo versamento di imposta in data 16 febbraio 2015.

---

[1] Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.

[2] R.M. n.293/E/2007.

[3] In caso di esercizio di prestazioni di servizi unitamente a altre attività occorre fare riferimento al maggior limite di euro 700.000.



## FOCUS FINANZA

---

### ***La settimana finanziaria***

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



#### **Forte Volatilità su tutti i mercati, soprattutto europei**

La prima settimana dell'anno ha visto gli indici americani subire una notevole ondata di volatilità anche se minore rispetto a quanto visto per l'area Euro; l'attenzione degli analisti USA, e non solo, era focalizzata su due principali eventi: la pubblicazione delle ultime minute del FOMC e il Labor Report, che è stato reso disponibile nel pomeriggio di venerdì. Dalla lettura delle minute emerge che la Federal Reserve sembra essere soddisfatta dal progresso in merito alle proprie politiche, mentre non sembra essere particolarmente allarmata dai rischi derivanti dalla discesa del prezzo del petrolio, dalla bassa inflazione e dal rallentamento della crescita globale. Il tono della FED si sta comunque facendo progressivamente meno "Dovish": i mercati percepiscono l'inizio del rialzo dei tassi per agosto, ma alcune case cominciano a domandarsi se i dati sull'occupazione, nettamente migliori delle attese, potrebbero anticipare l'orizzonte degli eventi addirittura ad aprile. A questo proposito la pubblicazione dei dati del Labor Report ha evidenziato che la creazione di nuovi posti di lavoro non sembra avere perso la propria spinta (con un numero di nuove buste paga a +240K, contro +228K attese) e il tasso di disoccupazione si contrae ulteriormente dal 5.7% al 5.6%.

S&P +0.16%, Dow +0.48%, Nasdaq +0.1%.

**L'Asia** ha vissuto una settimana contraddistinta da una netta tenuta delle borse cinesi, grazie ad una serie di comunicazioni, da parte del Governo, che hanno enfatizzato come Pechino sia molto attiva nel processo di investimento infrastrutturale, finalizzato all'attrazione di capitali stranieri e allo stimolo della crescita economica. Inoltre una serie di dati sull'inflazione, pubblicata soprattutto per la parte produzione, a livelli decisamente inferiori alle attese, mostra che People Bank Of China avrebbe tuttora ampi spazi di manovra per ulteriori misure di stimolo della crescita economica. Il Giappone subisce invece le oscillazioni del cambio Dollaro/Yen. Il recupero, in chiusura di settimana, del prezzo del petrolio e dei metalli

industriali ha permesso il recupero anche della Borsa di Sydney.

Nikkei -1.45%, HK +0.66%, Shanghai +1.57%, Sensex -2.52%, ASX +0.55%.

I hanno vissuto una settimana contraddistinta da un netto aumento della volatilità, innescato soprattutto dal movimento negativo del prezzo del petrolio che, andando a colpire la redditività prospettica di tutte le Energy Stocks, ha causato il crollo dei maggiori mercati, visto il peso percentuale, molto elevato, che tali titoli hanno in termini di capitalizzazione all'interno degli indici. Inoltre le borse continentali hanno subito lo stress relativo alle vicissitudini greche; i partiti non avendo trovato, al terzo tentativo, un accordo per l'elezione del Capo dello Stato, si accingono direttamente alle elezioni anticipate, dove la sinistra antieuropea potrebbe avere gioco facile. Lo Spiegel ha poi buttato benzina sul fuoco in un articolo, smentito poi dalla Cancelleria di Berlino, che afferma come Angela Merkel non sia poi contraria a un abbandono dell'Euro da parte di Atene.

MSCI +0.31%, EuroStoxx50 -0.36%, FtseMib -1.16%.

Dopo le affermazioni di Draghi e le indicazioni contenute nelle minute della FED, **il dollaro** si è fortemente apprezzato contro Euro, arrivando a "bucare" 1.18 toccando un massimo a 1.1759, per poi scendere nella giornata di venerdì in seguito a commenti piuttosto cauti in merito alle prospettive di rialzo dei tassi da parte di alcuni membri della Federal Reserve, riguadagnando poi potenza a 1.179, dopo i dati sul mercato del lavoro. Contro Yen il comportamento del biglietto verde è stato anche più erratico, con un' accelerazione fino a 120.7, con una veloce correzione fino a 118 e un altro veloce ritorno a quota 120.5.

## **Oil e Grecia i principali fattori di disturbo**

La performance dei mercati azionari americani si è dimostrata volatile, ma come precedentemente evidenziato, l'attesa per la pubblicazione dei dati macro ha di fatto catalizzato l'attenzione degli operatori. Tra tutti i dati, in effetti non particolarmente significativi, come l'indice ISM non manifatturiero, pubblicato a 56 contro attese per 58, solo l'indice ADP, in genere buon predittore del dato delle buste paga, ha mostrato una lettura migliore delle attese, con la creazione di 241K posti di lavoro nel comparto privato vs attese per 220K. Le minute del Fomc hanno sostanzialmente confermato quanto espresso nel meeting precedente e confermano lo scenario che, pur rimanendo "data driven", sembrerebbe confermare l'inizio delle operazioni di rialzo dei tassi per metà 2015. Il dato relativo al mercato del lavoro, già precedente commentato, ha mostrato la forza dell'economia USA

La settimana appena trascorsa ha visto una sostanziale tenuta degli indici dell'**Estremo Oriente** con l'indebolimento dello Yen contro Dollaro, che ha premiato la maggioranza degli esportatori nipponici in chiusura di settimana e con la pubblicazione degli utili di Samsung in Corea, che, dopo un risultato inaspettatamente positivo soprattutto per la parte memorie, ha

fatto da catalizzatore alle quotazioni dell'elettronica di consumo in tutta l'area del Far East. A questo proposito la borsa di Taiwan, composta soprattutto da titoli legati al tech, ha enfatizzato il movimento positivo, innescato dal maggior produttore mondiale di Smartphone in Corea, grazie anche ai rumors che vedrebbero i regulators di TaiPei concedere la possibilità di aprire conti di trading ai turisti cinesi provenienti dalla Madrepatria. La Cina, secondo quanto affermato da Luo Guosan (dirigente del National Development & Reform Commission) non sta pianificando di espandere il "Fiscal Spending" ai fini di stimolare la crescita, in quanto il Presidente Xi ritiene che il paese possa essere in grado di mantenere un tasso di crescita dal medio al medio-alto. Mentre Pechino che ha messo in cantiere numerosi progetti finalizzati all'attrazione di capitali, non ripeterà il programma di stimolo iniziato nel 2008. Prosegue però il piano di investimenti da 10 Trillion Yuan, che vede in opera 400 megaprogetti fortemente voluti e sponsorizzati dal Premier Li.

I **mercati azionari europei** hanno inaugurato la settimana lunedì con una sessione pesantissima, innervositi sia dai contenuti dell'articolo dello Spiegel, successivo al nulla di fatto in Grecia e alle conseguenti elezioni anticipate, sia dal crollo del prezzo del greggio che comporta due effetti principali: il tonfo dei mercati, visto il peso che le varie Total, BP, Eni, Repsol, e RD Shell hanno all'interno dei rispettivi indici e la destabilizzazione dei processi messi in atto dalle banche centrali per arrestare la spirale deflazionistica. Inoltre un prezzo del petrolio sotto 50 Dollari al barile va a minare la tenuta di numerose economie come Venezuela e Russia e l'effetto avverso andrebbe a più che controbilanciare i vantaggi che deriverebbero da costi di approvvigionamento più favorevoli per molti paesi dipendenti dal petrolio per il proprio fabbisogno energetico. Dopo la sessione di lunedì gli indici non sono riusciti a trovare il rimbalzo fino a quando il governatore Draghi, anche a seguito della pubblicazione di dati che hanno evidenziato un'inflazione di nuovo inferiore alle attese, ha affermato, in una risposta all'esponente del Parlamento Europeo Luke Flanagan, che "ogni manovra di stimolo da parte della BCE potrebbe contenere l'acquisto di Bond Sovrani". Il movimento positivo degli indici si è poi esaurito nella giornata di venerdì. Particolarmente penalizzata la Borsa di Madrid dopo l'annuncio dell'aumento di capitale del Banco di Santander, -12%, per 8Bn Euro, notizia che nella giornata di giovedì aveva fatto da catalizzatore a voci in merito a numerose ipotesi di aggregazione, riguardanti soprattutto alcuni nomi del mercato italiano.

### **Settimana Priva di particolari spunti macro**

La prossima settimana vedrà pochi appuntamenti di carattere Macro negli Stati Uniti, poiché si tratta del periodo immediatamente successivo al Labor Report. Saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio, i Business Inventories, Ppi e CPI e i dati relativi a Industrial Production/Capacity Utilization. Verrà inoltre pubblicato il Beige Book.

**FINESTRA SUI MERCATI**

1/9/2015

AZIONARIO			Performance %					
DEVELOPED	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI World	USD	1/9/2015	1,094	+1.92%	-0.62%	-3.61%	-0.91%	+2.99%
DEVELOPED			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD
AMERICA	MSCI North Am	USD	1/9/2015	2,114	+1.78%	-0.60%	+0.03%	-0.06%
	S&P500	USD	1/9/2015	2,062	+1.79%	+0.36%	+0.13%	+0.33%
	Dow Jones	USD	1/9/2015	17,908	+1.84%	+0.48%	+0.60%	+0.48%
	Nasdaq 100	USD	1/9/2015	4,201	+1.94%	+0.00%	-0.20%	+0.38%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	1/9/2015	117	+2.79%	+0.31%	+0.52%	-0.06%
	DJ EuroStoxx 50	EUR	1/9/2015	3,135	+3.55%	-0.30%	-0.89%	+1.20%
	FTSE 100	GBP	1/9/2015	6,570	+2.34%	+0.06%	+0.62%	+0.06%
	Cac 40	EUR	1/9/2015	4,280	+3.99%	-0.29%	-0.09%	-0.29%
	Dax	EUR	1/9/2015	9,808	+3.30%	+0.33%	+0.03%	+0.33%
	Boves 35	EUR	1/9/2015	10,115	+2.20%	-1.68%	-3.35%	-1.68%
ASIA	MSCI Pacific	USD	1/9/2015	2,263	+1.16%	-1.87%	-3.74%	-1.78%
	Nikkei 225	JPY	1/9/2015	908	+0.44%	-1.94%	-4.52%	-1.94%
	Hong Kong	HKD	1/9/2015	24,066	+0.70%	+0.66%	+2.26%	+1.54%
	S&P/ASX Australia	AUD	1/9/2015	5,466	+1.56%	+0.85%	+3.40%	+1.00%

AZIONARIO			Performance %					
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI Em Mkt	USD	1/9/2015	593	+1.88%	+0.54%	-0.68%	+0.26%	-0.63%
MSCI EM BRIC	USD	1/9/2015	267	+1.79%	+1.76%	-1.27%	+1.75%	-5.99%
EMERGING			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD
MSCI EM Lat Am	USD	1/9/2015	2,689	+1.64%	-1.44%	-3.32%	-1.44%	-14.70%
	Brazil BOVESPA	BRL	1/9/2015	49,543	+0.97%	-0.13%	-0.50%	-0.13%
	ARG Merval	ARS	1/9/2015	8,395	+1.03%	-2.14%	-5.53%	-2.14%
MSCI EM Europe	USD	1/9/2015	127	+6.43%	+3.31%	-6.99%	+5.99%	-10.00%
	Mexico - Russia	RUB	1/9/2015	1,541	-0.30%	+7.57%	+4.49%	+10.37%
	ISI NATIONAL 1 TRY	TRY	1/9/2015	87,690	+1.03%	+2.30%	+4.90%	+2.30%
Prague Stock Exch.	CZK	1/9/2015	947	+1.43%	-0.01%	-0.99%	-0.01%	-0.28%
MSCI EM Asia	USD	1/9/2015	438	+1.88%	-0.42%	+0.10%	+0.10%	+2.48%
	Shanghai Composite	CNY	1/9/2015	3,285	-0.24%	+1.57%	+10.02%	+1.57%
	HSI SENSEX 50	INR	1/9/2015	27,186	-0.33%	-2.82%	-2.28%	-1.34%
KOSPI	KRW	1/9/2015	1,925	+1.03%	-0.09%	-2.33%	+0.48%	-4.76%

**FINESTRA SUI MERCATI**


1/9/2015

CAMBI			Performance %					
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14	FX
EUR Vs USD	1/9/2015	1.179	-0.01%	-1.75%	-4.79%	-2.53%		1.210
EUR Vs Yen	1/9/2015	140.920	-0.21%	-2.71%	-5.19%	-2.80%		144.850
EUR Vs GBP	1/9/2015	0.781	-0.03%	-0.23%	-1.09%	+0.60%		0.777
EUR Vs CHF	1/9/2015	1.201	+0.09%	-0.09%	-0.07%	-0.16%		1.202
EUR Vs CAD	1/9/2015	1.396	+0.02%	-1.36%	-1.58%	-0.76%		1.406

COMMODITIES			Performance %					
Commodities	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
Crude Oil WTI	USD	1/9/2015	49	+0.59%	-6.85%	-23.10%	-7.87%	+7.19%
Gold J/Oz	USD	1/9/2015	1,212	+0.27%	+1.91%	+1.54%	+2.29%	+28.04%
COB Commodity	USD	1/9/2015	226	+0.37%	-1.77%	-10.83%	-1.77%	-5.83%
London Metal	USD	1/9/2015	2,867	+0.34%	-1.06%	-5.82%	-1.04%	-0.55%
Vin	USD	1/9/2015	17.0	-11.91%	-11.01%	+14.24%	-11.01%	-23.86%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread									
Tassi	Date	Last	8-gen-15	2-gen-15	28-nov-14	31-dic-13	31-dic-12		
2y germania	EUR	1/9/2015	0.106	0.10	0.11	0.03	0.21	0.02	
5y germania	EUR	1/9/2015	0.004	0.01	0.01	0.11	0.02	0.38	
10y germania	EUR	1/9/2015	0.503	0.34	0.50	0.70	1.93	1.32	
2y italia	EUR	1/9/2015	0.479	0.400	0.392	0.407	1.257	1.587	
Spread Vs Germania			59	59	50	52	104	200	
3y italia	EUR	1/9/2015	0.952	0.948	0.782	0.956	2.730	3.308	
Spread Vs Germania			95	94	79	84	181	301	
10y italia	EUR	1/9/2015	1.853	1.845	1.742	2.034	4.125	4.497	
Spread Vs Germania			135	134	124	133	220	318	
2y usa	USD	1/9/2015	0.009	0.01	0.06	0.47	0.38	0.25	
3y usa	USD	1/9/2015	1.401	1.40	1.61	1.40	1.74	0.72	
10y usa	USD	1/9/2015	2.004	2.02	2.11	2.16	3.03	1.76	
EURIBOR			8-gen-15	2-gen-15	28-nov-14	31-dic-13	31-dic-12		
Euribor 1 mese	EUR	1/7/2015	0.012	0.25	0.02	0.02	0.22	0.15	
Euribor 3 mesi	EUR	1/7/2015	0.070	0.33	0.08	0.08	0.29	0.19	
Euribor 6 mesi	EUR	1/7/2015	0.168	0.43	0.17	0.18	0.59	0.32	
Euribor 12 mesi	EUR	1/7/2015	0.319	0.60	0.32	0.33	0.56	0.34	

**Rendimenti**



*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.*